

Delibera n° 1589

Estratto del processo verbale della seduta del
13 ottobre 2023

oggetto:

ATTIVITÀ ESERCITABILI DAL PERSONALE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DEL COMPARTO SANITÀ EX L 43/2006 AI SENSI DELL'ART 3-QUATER DEL DL 127/2021, CONVERTITO DALLA L 165/2021, COME MODIFICATO DALL'ART 13 DEL DL 34/2023, CONVERTITO DALLA L 56/2023. APPROVAZIONE LINEE DI INDIRIZZO REGIONALI.

Massimiliano FEDRIGA	Presidente	assente
Mario ANZIL	Vice Presidente	presente
Cristina AMIRANTE	Assessore	presente
Sergio Emidio BINI	Assessore	presente
Sebastiano CALLARI	Assessore	presente
Riccardo RICCARDI	Assessore	presente
Pierpaolo ROBERTI	Assessore	presente
Alessia ROSOLEN	Assessore	assente
Fabio SCOCCIMARRO	Assessore	presente
Stefano ZANNIER	Assessore	presente
Barbara ZILLI	Assessore	assente

Gianni CORTIULA Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Richiamato l'articolo 3-quater del Decreto Legge 21 settembre 2021, n.127, che prevede:

“1. Fino al 31 dicembre 2025, agli operatori delle professioni sanitarie di cui all'articolo 1 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, appartenenti al personale del comparto sanità, al di fuori dell'orario di servizio non si applicano le incompatibilità di cui all' articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e all'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Ministero della salute effettua periodicamente, e comunque ogni due anni, un monitoraggio sull'attuazione della disposizione di cui al primo periodo.

2. In ogni caso gli incarichi di cui al comma 1, per i quali non trovano applicazione gli articoli 15-quater e 15-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono previamente autorizzati, al fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale nonché di verificare il rispetto della normativa sull'orario di lavoro, dal vertice dell'amministrazione di appartenenza, il quale attesta che la predetta autorizzazione non pregiudica l'obiettivo aziendale relativo allo smaltimento delle liste di attesa, nel rispetto della disciplina nazionale di recupero delle predette liste di attesa anche conseguenti all'emergenza pandemica. “

Preso atto che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella seduta del 12 luglio 2023, Rep. 23/113/CR08/C7, ha approvato il “Documento sull'applicazione della disciplina in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ex L. 43/2006 ai sensi dell'articolo 3-quater del decreto legge 21 settembre 2021, n. 127, convertito dalla legge 19 novembre 2021, n. 165, come modificato dall'articolo 13 del decreto legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito dalla legge 26 maggio 2023, n. 56”;

Tenuto conto che con nota prot. n. 412604 del 14.07.2023 la Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità ha trasmesso alle Aziende ed Enti del SSR il documento di cui sopra incaricando l'Azienda regionale di coordinamento per la salute di predisporre una proposta di regolamento che potesse assurgere a linea di indirizzo regionale, al fine di una omogenea applicazione della normativa di interesse;

Avuta lettura della proposta di regolamento elaborata dall'ARCS e trasmessa alla Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con nota prot. nr. 31774 del 30.08.2023;

Dato atto che la predetta proposta è stata inoltrata alle Aziende del SSR con nota prot. 532248 del 19.09.2023 al fine di acquisire eventuali osservazioni e integrazioni;

Preso atto delle osservazioni ed integrazioni pervenute dall'Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale, con nota prot. nr. 141535 del 29.09.2023 e dall'Azienda Sanitaria Universitaria Giuliano Isontina con nota prot. nr. 80549 del 29.09.2023 che sono state, in parte, recepite nelle Linee di indirizzo oggetto del presente deliberazione;

Ritenuto, pertanto, di approvare le “Linee di indirizzo regionali in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ai sensi dell'art.3-quater del D.L. 21.9.2021, n.127 convertito con L. 19.11.2021, n.165”, allegate quale parte integrante del presente provvedimento, ferma restando la possibilità per le Aziende e gli Enti del SSR di effettuare, nell'ambito delineato, scelte ulteriori e diverse in relazione alla propria struttura organizzativa e alle proprie peculiarità;

Tutto ciò premesso,

Su proposta dell'Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità delegato alla Protezione Civile,
La Giunta regionale, all'unanimità

delibera

1. di approvare le “Linee di indirizzo regionali in materia di attività esercitabili dal personale delle professioni sanitarie del comparto sanità ai sensi dell'art.3-quater del D.L. 21.9.2021, n.127 convertito con L. 19.11.2021, n.165”, allegate quale parte integrante del presente provvedimento, ferma restando la possibilità per le Aziende e gli Enti

del SSR di effettuare, nell'ambito delineato, scelte ulteriori e diverse in relazione alla propria struttura organizzativa e alle proprie peculiarità;

2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL VICEPRESIDENTE